



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEMOLITORI AUTOVEICOLI

Milano, 20 settembre 2016

Prot. 143/2/cv

Cir. 60/16

A TUTTI GLI ASSOCIATI

Oggetto: Articoli pirotecnicci per veicoli – Parere legale.

Gentile Associato,

ricorderai che, con riferimento alle problematiche conseguenti alla pubblicazione del DM 101/16, nella precedente circolare (56/16) ti abbiamo fornito indicazioni secondo quanto riscontrato dal Ministero alla nostra richiesta di chiarimento, anticipandoti che l'Associazione, verbalmente, aveva ottenuto un parere legale circa la valenza di tale riscontro e il venir meno dei presupposti per un eventuale ricorso al TAR.

Ad integrazione di quanto sopra, ti inoltriamo copia del parere reso dall'Avvocato Mora che ti consigliamo di conservare quale documento a supporto in caso di eventuali contestazioni.

Secondo il legale, il DM in questione, a seguito dell'interpretazione ministeriale, *"ha perso quella connotazione di lesività, presupposto processuale necessario per l'impugnazione innanzi all'organo giurisdizionale"*. Inoltre, pur non potendosi formalmente attribuire alla nota ministeriale il significato di *"norma di interpretazione autentica"*, la stessa *"porrebbe l'operatore, secondo la giurisprudenza penale, in una situazione di errore scusabile e, pertanto, non punibile penalmente"*.

Rimandando alla lettura del testo allegato, rimaniamo naturalmente a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.



Allegato: Lettera Avv. Mora

ANDREA MORA

AVVOCATO

Spett.^{le}
FISE UNIRE
Sede

Trasmessa via posta elettronica unire@fise.org

Latina, lì 8 settembre 2016

Oggetto: Decreto Ministeriale 12.05.2016, n. 101 - Proposizione ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza ed ai colloqui intercorsi, esaminati i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Ambiente, Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento, con nota del 12.08.2016, prot. 12216, ritengo che siano venuti meno i presupposti per proporre ricorso avverso il Decreto Ministeriale in oggetto.

La nota ministeriale citata, a parere dello scrivente, ha chiaramente natura interpretativa poiché si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario finalizzata a fornire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore (i.e. lo stesso Ministero dell'Ambiente) a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale.

Conseguentemente, il d.m. 101/2016 così interpretato ha perso quella connotazione di lesività, presupposto processuale necessario per l'impugnazione innanzi all'organo giurisdizionale.

In altri termini, allo stato - ossia dopo l'interpretazione fornita con la nota del 12.08.2016, prot. 12216 - non sembra sussistere l'interesse ad un eventuale ricorso avverso il d.m. 101/2016.

Quanto ai dubbi sollevati circa il valore della nota da potersi attribuire nell'ambito di un'eventuale attività di controllo che propendesse per un'applicazione rigorosa (quanto illegittima) del d.m. 101/2016, non si può omettere di segnalare che alla medesima non può attribuirsi *formalmente* il significato di "norma di interpretazione autentica" non essendo adottata con la forma del Regolamento concertato.

Tuttavia, deve essere evidenziato che la nota ministeriale citata porrebbe l'operatore, secondo la giurisprudenza penale, in una situazione di errore scusabile e, pertanto, non punibile penalmente.

Secondo, infatti, Cassazione 9.10.2014, n. 42021, "... *In materia contravvenzionale la buona fede del trasgressore può costituire causa di esclusione della responsabilità penale soltanto qualora il comportamento antigiuridico sia stato determinato da un fatto positivo*

dell'autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere ...”.

Nella medesima sentenza si legge che “... *il mero convincimento soggettivo dell'agente, non confortato da provvedimenti espressi dell'autorità amministrativa nè da richieste di chiarimenti sul punto, non è idoneo ad escludere la sussistenza della "colpa" normativamente richiesta per la punibilità dell'agente ...”.*

Dunque, nel caso che ci occupa, applicando i principi sopra richiamati, si può ragionevolmente ritenere che l'opzione ermeneutica del d.m. 101/2016 fornita dal Ministero dell'Ambiente con la nota del 12.08.2016, prot. 12216, costituisca un comportamento positivo della Pubblica Amministrazione tale da integrare la scriminante della buona fede.

Sono a chiedere, pertanto, urgente conferma circa la Vostra volontà di proporre ricorso giurisdizionale evidenziando l'imminente scadenza del termine stabilito.

In difetto, in ragione delle considerazioni che precedono, non si procederà alla proposizione del ricorso giurisdizionale di cui all'oggetto.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, pongo cordiali saluti.

- Avv. Andrea Mora -

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Mora".